

Un riassunto delle accennate annotazioni sarà descritto sul passavanti provvisorio.

445. Ove il pagamento dei diritti e delle spese, di cui è cenno nell'articolo precedente, debba farsi nello Stato, i regi ufficiali consolari indicheranno al Ministero della marina la persona appositamente di ciò incaricata.

Se invece sia il caso previsto dal precedente art. 444, per cui il pagamento suddetto debba farsi colla somma depositata, i regi ufficiali consolari la ritengono finchè non abbiano avuto partecipazione del montare dei diritti e delle spese liquidate a carico del bastimento cui si riferisce il deposito.

Prelevata la somma necessaria al pagamento di tali diritti e spese, la faranno tenere, pel tramite del loro procuratore o con altro mezzo opportuno, al Ministero della marina, restituendo il residuo a chi di diritto.

446. Caso che un piroscafo nazionale, trovandosi all'estero, abbisognasse dell'opera di un macchinista, e non vi fossero che macchinisti stranieri non provveduti di regolare patente, potrà il regio ufficiale consolare autorizzare l'imbarco di uno di questi macchi-

nisti, obbligandolo però a presentare un attestato di idoneità, ed affermare in iscritto di non aver mai patito condanne per crimini.

Tale imbarco sarà fatto con la condizione, da annottarsi sul ruolo d'equipaggio, che non sì tosto il piroscafo giungerà in un porto dello Stato, debba il macchinista straniero essere sostituito da un macchinista in condizioni regolari.

447. I regi ufficiali consolari osserveranno le disposizioni contenute nella sezione 1^a del presente capo, in quanto siano applicabili, e specialmente quelle degli articoli 430 e 437 della sezione medesima.

448. In ogni ufficio consolare si terrà un registro dei movimenti d'imbarco e sbarco della gente di mare dai bastimenti nazionali.

In esso figureranno :

1^o il cognome, nome, grado, patria, numero della matricola e compartimento marittimo di iscrizione degli individui imbarcati, sbarcati o disertati, loro provenienza, e la navigazione rispettivamente acquistata;

2^o la designazione del bastimento e di chi ne ha il comando, il numero del ruolo d'equipaggio, la destinazione e la provenienza del bastimento medesimo.